

Ordinanza n. 27 del 12/08/2019

OGGETTO: ordinanza per l'istituzione del transito veicolare, consentito ai soli soggetti autorizzati, sulla strada comunale di accesso alla Val Vedessana

#### IL SINDACO

**Visti** i danni strutturali subiti dalla strada in oggetto a seguito degli eventi catastrofici provocati dalla tempesta Vaia;

**Visto** che sulla suddetta strada sono stati effettuati degli interventi di ripristino che ne consentono la percorribilità, ma che sono da ritenersi comunque provvisori, in quanto le condizioni della carreggiata e del manto stradale necessitano di ulteriori opere per ripristinarne le condizioni pre-evento calamitoso;

**Vista** l' OCDPC n.558 del 15.11.2018 emessa dal Dipartimento di Protezione Civile, che norma la rimozione degli alberi abbattuti, consentendo ai privati, proprietari dei fondi interessati, ad agire in autonomia per l'esecuzione degli interventi necessari allo scopo;

**Ravvisata** comunque, al fine di permettere la salvaguardia delle proprietà e dei servizi, la necessità di consentire il transito a determinate categorie di utenti;

**Viste** le facoltà concesse dagli art.6 e 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1990 nr.285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 nr.495;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267 "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

#### ORDINA

- *Che il transito veicolare sulla strada comunale della Val Vedessana sia consentito ai soli soggetti autorizzati;*
- *Che siano ritenuti autorizzati i veicoli a motore:*
  - *Dei proprietari dei fondi in cui vi sia la presenza di alberi abbattuti, di cui venga, successivamente al rilascio del permesso, comprovata la rimozione degli stessi;*
  - *Dei proprietari degli immobili che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, tali da risultare improrogabili al fine della salvaguardia dei beni stessi;*
  - *Del personale che debba transitare per motivi professionali a seguito di incarichi ricevuti dai proprietari di terreni o immobili di cui ai due punti precedenti;*
  - *Dei dipendenti ENEL per interventi o controlli sulle opere di presa situate in località "Burcio";*
  - *Dei mezzi di soccorso;*

- Dei consiglieri o soci del Club Alpino Italiano sez. di Calalzo di Cadore impegnati in interventi di manutenzione sul territorio;
  - Del gestore del Rifugio Chigiato;
  - Di proprietà del comune di Calalzo di Cadore;
  - Degli organi preposti al controllo;
- **Che permanga il divieto di transito pedonale e per ogni categoria di veicolo in caso di emissione, da parte del Centro Funzionale della Regione Veneto, di prescrizioni di Protezione Civile indicanti lo stato di preallarme per dissesto idrogeologico nella zona VENE A, ovvero di bollettino temporali indicante il livello di allerta 3/preallarme:**
- Che l'inottemperanza al presente atto preveda l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 200,00 (duecento/00);
- Che il transito sia consentito solamente nel tratto di strada necessario al raggiungimento dei terreni o immobili di proprietà;
- Che i veicoli siano muniti (ad eccezione dei mezzi di soccorso, di proprietà comunale, dell'ENEL e degli organi di controllo), di contrassegno rilasciato dal comune di Calalzo di Cadore a seguito della compilazione dell'apposito modulo predisposto (reperibile presso gli uffici della sede municipale o sul sito internet [www.comune.calalzo.bl.it](http://www.comune.calalzo.bl.it)) e che esso sia sempre esibito su richiesta del personale adibito ai controlli o visibile sul retro del parabrezza nel caso il veicolo si trovi in sosta;
- Che sia sempre consentito il transito ai mezzi d'opera eventualmente utilizzati per far fronte a sopravvenute esigenze;
- Che sia revocata l'ordinanza n.48 del 10/11/2018.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

**IL SINDACO**  
Luca De Carlo